

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96, 2470/96, 2560/97, 2774/98, 2948/99, 3011/99, 3031/99, 3032/99, 3060/2000 e 3100/2000

Decreto n. 202 del 26 marzo 2002

PREMESSO

CHE, con decreti n.223/DEC in data 30.12.97, n.303/DEC in data 23.12.98, n. 295/DEC in data 29.12.1999 e n.656/DEC in data 29.12.2000 del Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario Delegato ex OO.P.C.M. n.2425 del 18.3.96 e succ., è stata concessa fino al 12.12.2005, l’autorizzazione alla Ditta EDIL CAVA S. MARIA LA BRUNA di Di Ruocco Gaetano s.n.c., legalmente rappresentata da Di Ruocco Gaetano nato a Torre del Greco (NA) l’8.9.31 e da Di Ruocco Filippo nato a Torre del Greco il 12.6.62, con sede legale in Torre del Greco alla via Campanariello, iscritta alla CCIAA di Napoli, C.F. 04214820633, per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio provvisorio, cernita, e trattamento di rifiuti non pericolosi da riutilizzare nell’attività dell’edilizia nell’impianto sito in Torre del Greco alla stessa via Campanariello (fg.33 p.lle 30, 31, 56, 16, 57, 111, 112, 132, 133 - fg.32 porzione p.lla 46 per complessivi mq 20.000 circa);

Che la ditta medesima, con istanza acquisita al prot.n.31315 del 22.10.2001, ha chiesto l’integrazione delle tipologie dei rifiuti autorizzate con ulteriori codici;

CHE successivamente, in data 18.12.2001 prot.38459, la ditta trasmetteva una apposita perizia giurata a firma del chimico dott. L. Airdali attestante la compatibilità dell’impianto con le nuove tipologie di rifiuto da stoccare e trattare;

CONSIDERATO

Che la Struttura Tecnico - Amministrativa, costituita con Ordinanza del Presidente Commissario n. 226 del 1/12/99, ha espresso parere favorevole in data 23.1.2002 per l’integrazione dell’autorizzazione allo stoccaggio e trattamento con ulteriori tipologie di rifiuti, con l’avvertenza di limitare l’autorizzazione, in attesa del D.M. attuativo, solo a quei codici che sono rimasti invariati nell’elenco allegato alla decisione 2001/118/CE;

RITENUTO

CHE, pertanto, si possono integrare le tipologie di rifiuti autorizzate in conformità al citato parere del 23.1.2002;

VISTO il D.Lgs. 5.2.97 n.22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l’O.P.C.M. n.2425 del 18.3.96 e successive modifiche intervenute con OO.P.C.M. n.2470 del 31.1.0.96, n.2560 del 2.5.97, n.2774 del 31.3.98, n. 2948 del 25.2.1999, n.3031 e n.3032 del 21.12.1999, n.3060 del 2.6.2000, n.3100 del 22.12.2000, n.3111 del 12.3.2001 e n.3119 del 27.3.2001;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono riportate e trascritte: E’ ACCOLTA la richiesta, concernente l’integrazione dell’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti, della ditta EDIL CAVA S. MARIA LA BRUNA di Di Ruocco Gaetano s.n.c., legalmente rappresentata da Di Ruocco Gaetano nato a Torre del Greco (NA) l’8.9.31 e da Di Ruocco Filippo nato a Torre del Greco il 12.6.62, con sede legale in Torre del Greco alla via Campanariello, iscritta alla CCIAA di Napoli, C.F. 04214820633, autorizzata all’esercizio dell’impianto di stoccaggio provvisorio, cernita, e trattamento di rifiuti non pericolosi da riutilizzare nell’attività dell’edilizia nell’impianto sito in Torre del Greco alla stessa via Campanariello.

Tale integrazione, in attesa dell’emanazione del D.M. attuativo, è limitata ai seguenti codici che sono rimasti invariati nell’elenco allegato alla decisione 2001/118/CE:

010101; 010202; 020103; 020104; 020106; 020107; 020203;
020303; 020304; 020401; 020402; 020501; 020601; 020701;
020702; 020703; 020704; 020705; 030101; 030301; 030307;
040101; 040102; 040108; 040109; 040209; 050604; 061101;

080201; 080202; 080203; 080307; 080308; 090107; 090108;
090110; 100101; 100102; 100201; 100202; 100302; 100305;
100601; 100602; 100804; 100903; 101003; 101103; 101301;
101304; 101306; 101307; 110203; 120102; 120104; 120105;
120113; 150101; 150102; 150103; 150104; 150105; 150106;
160101; 160102; 160103; 160604; 160605; 190102; 190301; 190302; 190303; 190401; 190404; 190501;
190502; 190503;
190801; 190901; 190904; 190905; 190906; 200101; 200102;
200108; 200110; 200111; 200201; 200202; 200302; 200303.

Restano ferme ed invariate le prescrizioni e le quantità di cui ai citati decreti commissariali n.223/DEC in data 30.12.97, n.303/DEC in data 23.12.98, n. 295/DEC in data 29.12.1999 e n.656/DEC in data 29.12.2000.

Si dà mandato all'Amministrazione Provinciale di Napoli ad effettuare tutti i controlli di competenza ai sensi dell'art.20 del D. Lgs.n. 22 del 5.2.97.

Il presente decreto verrà notificato alla Ditta, al Sindaco del Comune di Torre del Greco (NA) e all'Amministrazione provinciale, all'ASL e al Settore provinciale Tutela dell'Ambiente territorialmente competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

26 marzo 2002

Bassolino